Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 182

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 5 luglio 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente per il versamento delle quote integrative a saldo dei canoni di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale stabiliti per il corrente anno con decreto ministeriale 19 gennaio 1982 (G. U. n. 20 del 21 gennaio 1982).

Si avverte che gli abbonamenti che non risulteranno saldati alla data del 30 settembre p.v. saranno interrotti senza ulteriore preavviso.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 2 luglio 1982, n. 402.

Disposizioni urgenti in materia di assistenza sanitaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare immediate disposizioni in materia di assistenza sanitaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dei trasporti e della marina mercantile;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Per le spese di gestione e di funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile sono istituite, presso le sezioni di tesoreria provinciali dello Stato di Genova, Trieste e Napoli, apposite contabilità speciali intestate ai dirigenti amministrativi preposti ai servizi di cui al sesto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 7 novembre 1981, n. 632, convertito nella legge 22 dicembre 1981, n. 767.

Le predette contabilità speciali sono alimentate con aperture di credito da disporsi, anche in eccedenza al limite di somma stabilito dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, a favore degli stessi primi dirigenti amministrativi. Fino a quando gli adempimenti e le procedure di cui al presente comma non saranno perfezionati e comunque non oltre il 31 dicembre 1982, i commissari liquidatori continueranno ad assicurare le attività di gestione ai sensi dell'articolo 1 del richiamato decreto-legge 7 novembre 1981, n. 632.

Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, convertito nella legge 1° luglio 1981, n. 344, è fissato al 30 giugno 1983, fermi restando gli oneri a carico delle amministrazioni di assegnazione o di appartenenza del personale. Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, è fissato al 31 dicembre 1984.

I marittimi italiani, ingaggiati in base alla legge 4 aprile 1977, n. 135, ovvero tutto l'equipaggio ingaggiato in base alla richiamata legge sempre che sia composto da marittimi italiani in misura non inferiore a due terzi dell'intero equipaggio, sono assistiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, qualora l'armatore straniero, a domanda, abbia versato o versi i contributi di malattia nella misura prevista per le imprese di navigazione italiana.

Qualora l'armatore straniero non presenti la domanda di cui al comma precedente, resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, terzo e quarto comma, del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, convertito nella legge 1° luglio 1981, n. 344.

Le prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia, non di competenza dell'I.N.P.S., erogate, all'estero o in navigazione, dalle soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime e individuate con il decreto di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 novembre 1981, n. 632, convertito nella legge 22 dicembre 1981, n. 767, continuano ad essere assicurate al personale navigante dal Ministero della sanità.

All'articolo 3, primo comma, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, dopo la parola: « limitrofo » sono aggiunte le seguenti parole: « ovvero di usufruire, a carico della unità sanitaria locale esistente nel territorio italiano limitrofo, delle altre prestazioni assicurate ai cittadini ivi residenti, salve le limitazioni conseguenti alla stipula di convenzioni per l'erogazione in territorio estero dell'assistenza in forma diretta, fissate con decreto del Ministro della sanità ».

Fino al riordinamento del Ministero della sanità, per l'esercizio delle funzioni concernenti l'assistenza al personale navigante, ai cittadini italiani all'estero e agli stranieri in Italia, nonché di quelle concernenti la prevenzione e la sicurezza del lavoro, è istituito presso l'ufficio per l'attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, un apposito servizio articolato in otto divisioni alle quali sono preposti, senza che ciò comporti ampliamento d'organico, primi dirigenti amministrativi o equiparati, ai sensi dell'articolo 2, nono comma, del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, convertito, con modificazioni, nella legge 1° luglio 1981, n. 344.

Art. 2.

Il personale, che sia stato assegnato all'I.N.P.S. o alle unità sanitarie locali in base ai contingenti numerici determinati ai sensi dell'articolo 67, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e che, nel periodo dal 28 novembre 1981 all'11 febbraio 1982, abbia presentato al Ministero della sanità, direttamente o tramite l'ente di appartenenza, domanda di assegnazione alle unità sanitarie locali o all'I.N.P.S., è trasferito nei ruoli nominativi regionali della regione richiesta o all'I.N.P.S. dal 1° ottobre 1982, salvo revoca della domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

I posti d'organico resisi vacanti nelle unità sanitarie locali a seguito dei trasferimenti previsti dal presente articolo possono essere ricoperti esclusivamente per pubblico concorso ai sensi del decreto-legge 21 maggio 1982, n. 272. Le regioni, su richiesta delle unità sanitarie locali interessate, possono, per esigenze di servizio, disporre il trattenimento in servizio del personale trasferito sino all'espletamento dei pubblici concorsi e, comunque, non oltre il 30 giugno 1983.

Sono abrogate le disposizioni di cui ai comma tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo, dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, introdotti con la legge di conversione 26 gennaio 1982, n. 12.

Art. 3.

La disciplina concernente la costituzione, lo svolgimento e la cessazione del rapporto di lavoro del personale in servizio presso gli ospedali, gli istituti, enti ed istituzioni di cui agli articoli 41, primo comma, e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è stabilita dai rispettivi regolamenti del personale sempre che la disciplina regolamentare sia stata riconosciuta, con decreto del Ministro della sanità, equipollente alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Il personale di cui al precedente comma, con esclusione di quello laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali, può essere trasferito, a domanda, nei ruoli nominativi regionali della regione ove ha sede l'ospedale presso il quale presta servizio, con le procedure di cui all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

I posti assegnati ai sensi del precedente comma sono portati in detrazione dal numero complessivo dei posti messi a concorso.

Art. 4.

A partire dal 1° luglio 1982 per la determinazione, ai fini dell'assistenza di malattia, dei familiari a carico dei soggetti comunque tenuti al versamento di contributi per l'assistenza stessa si applicano le disposizioni di cui al testo unico 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

Il personale di cui all'articolo 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336, compreso quello di cui all'articolo 66 della successiva legge 12 febbraio 1968, n. 132, resta in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1982

PERTINI

SPADOLINI — ALTISSIMO — COLOMBO — ANDREATTA — BALZAMO — MANNINO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1982
Atti di Governo, registro n. 40, *foglio n.* 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1982 n. 403.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, n. 909, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ancona e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 14, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari l'insegnamento di « malattie dell'apparato digerente » muta la denominazione in quella di « gastroenterologia ».

Nell'art. 15, relativo al medesimo corso di laurea, al terzo comma è aggiunta la seguente nuova frase: « Chimica e propedeutica biochimica è disciplina propedeutica a chimica biologica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1982
Registro n. 82 *Istruzione, foglio n.* 149

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1982, n. **404**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Parma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente *modificato come appresso:*

Articolo unico

Nell'art. 117, relativo al corso di laurea in scienze naturali, all'elenco degli insegnamenti complementari sono inclusi i seguenti nuovi insegnamenti:

geologia del quaternario;

zoogeografia;

psicobiologia;

analisi minerale delle rocce;

chimica ambientale.

Nell'art. 125, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

ecologia applicata;

ecologia quantitativa;

chimica ambientale;

biologia cellulare;

enzimologia.

Nell'art. 130, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono inclusi i seguenti nuovi insegnamenti:

geomorfologia;

analisi minerale delle rocce;

paleontologia stratigrafica;

geologia degli idrocarburi;

esplorazione geologica del sottosuolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *giugno* 1982

Registro n. 82 *Istruzione, foglio n.* 146

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1982, n. **405**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 24, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari dei due corsi di laurea in scienze eco-

nomiche e bancarie e in scienze economiche, sono aggiunti i nuovi seguenti insegnamenti:

1) economia regionale;

2) economia dei mercati agricoli;

3) microeconomia;

4) diritto bancario;

5) sistemi informativi di azienda;

6) ricerca operativa e applicata alla gestione aziendale;

7) tecnica di crediti speciali;

8) finanza aziendale.

Nell'art. 31, relativo al corso di laurea in scienze statistiche ed economiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i nuovi seguenti insegnamenti:

1) teoria e metodi della affidabilità;

2) analisi statistica della congiuntura.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1982
Registro n. 82 *Istruzione, foglio n.* 148

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 giugno 1982.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Lavoratori Ex Motta Segrate a r.l., in Segrate, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze del verbale d'ispezione ordinaria effettuata in data 2 febbraio 1982 alla società Lavoratori ex Motta Segrate a r.l., con sede in Segrate (Milano), dalla quale si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerata l'opportunità, in relazione all'importanza dell'impresa, di procedere alla nomina di tre commissari liquidatori, ai sensi dell'art. 198 del sopracitato regio decreto;

Decreta:

La società cooperativa Lavoratori Ex Motta Segrate a r.l., con sede in Segrate (Milano), costituita per rogito notaio dott. Piergaetano Marchetti in data 4 maggio 1978, rep. n. 4355, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e i signori:

Gocini dott.ssa Carmela, nata a Paderno Ossolaro (Cremona) il 12 agosto 1944;

Pomes rag. Beniamino, nato a Milano l'8 febbraio 1927 e

Violini avv. Antonio, nato a Marzio (Varese) il 17 gennaio 1930,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1982

Il Ministro: DI GIESI

(3294)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 21 giugno 1982.

Erogazione di un aiuto comunitario per il lino e la canapa per la campagna di commercializzazione 1982-83.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, che istituisce un aiuto per il lino e la canapa prodotti nella Comunità ed i successivi regolamenti comunitari riguardanti tali settori;

Visto il regolamento (CEE) n. 569/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che prevede misure speciali per i semi di lino;

Visto il regolamento (CEE) n. 814/76 del Consiglio, del 6 aprile 1976, che modifica il regolamento (CEE) n. 1308/70 per quanto riguarda il regime di aiuto per il lino;

Visto il regolamento (CEE) n. 771/74, modificato dal regolamento n. 1128/79, della commissione, relativo alle modalità di concessione dell'aiuto per il lino e la canapa;

Visto il regolamento (CEE) n. 1799/76 della commissione del 22 luglio 1976 recante modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di lino;

Visto il regolamento (CEE) n. 1427/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che fissa per la campagna di commercializzazione 1982/83 l'importo dell'aiuto per il lino e la canapa;

Viste le leggi 13 maggio 1976, n. 303, concernente l'istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo e 31 marzo 1971, n. 144, relativa al finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1971, concernente l'affidamento alla predetta Azienda di Stato dei compiti di intervento per il settore del lino e della canapa;

Ritenuta la necessità di emanare, per la campagna di commercializzazione 1982-83 e successive, le disposizioni nazionali per l'attuazione delle norme contenute nei sopraspecificati regolamenti comunitari;

Decreta:

Art. 1.

Per l'applicazione nel territorio della Repubblica delle norme comunitarie citate in premessa, relative alla concessione dell'aiuto per il lino e la canapa del raccolto 1982 e successivi, si osservano le disposizioni stabilite dal presente decreto.

Art. 2.

Al fine di beneficiare dell'aiuto di cui all'art. 1 del presente decreto, i produttori agricoli interessati sono tenuti a presentare all'ispettorato provinciale della agricoltura competente per territorio una dichiarazione delle superfici seminate a lino e/o a canapa e una domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal regolamento (CEE) n. 771/74 della commissione come modificato dal regolamento (CEE) n. 1128/79 applicabili anche alla campagna 1982-83 e successive.

Art. 3.

La denuncia delle superfici seminate a lino e/o canapa di cui all'art. 2 deve contenere l'indicazione:

della superficie seminata a lino o canapa, espressa in ettari e are, distinguendo, per il lino, la superficie destinata alla produzione di lino da seme da quella per il lino da fibra;

degli estremi catastali delle superfici seminate o una indicazione riconosciuta come equivalente dall'organismo incaricato del controllo delle superfici;

della specie botanica e, per il lino, della varietà seminata o, in mancanza, della sua destinazione principale.

Art. 4.

Le domande di aiuto, di cui al precedente art. 2, dovranno essere indirizzate all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA - tramite gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, con l'indicazione:

del cognome, nome e indirizzo e qualifica del richiedente;

della superficie aziendale coltivata a lino e/o canapa, espressa in ettari e are. In mancanza del riferimento catastale, va allegata alla domanda una dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'organismo incaricato del controllo delle superfici;

del sistema di conduzione dell'azienda, specificandone il tipo e gli eventuali cointeressati;

dei quantitativi di lino e/o canapa raccolti;

del luogo di immagazzinaggio del prodotto o, qualora il prodotto sia stato venduto e consegnato, del cognome, nome e indirizzo dell'acquirente.

L'ispettorato provinciale dell'agricoltura rilascerà l'« attestato di produzione » di cui al successivo art. 5 da allegare alla domanda, dopo aver effettuato i dovuti controlli.

Art. 5.

L'« attestato di produzione » può essere rilasciato ai produttori interessati quando risulti:

che nella superficie per la quale viene richiesto l'aiuto siano stati effettuati i normali lavori di coltivazione;

che sia stato realizzato un raccolto di lino e/o canapa.

L'« attestato di produzione », oltre ad indicare lo avente diritto o, in caso di conduzione associata, gli aventi diritto all'aiuto, deve precisare:

la superficie aziendale coltivata a lino e/o canapa, la sua ubicazione e se nella medesima sono state effettuate le normali operazioni di coltivazione e semina;

la quantità di prodotto ottenuto sull'intera superficie coltivata o, in caso di fondi separati, su ciascun fondo, specificando:

per il lino, la quantità di seme e di tiglio;

per la canapa, la quantità di seme, di verde e di stigliato.

Art. 6.

L'ammontare dell'aiuto per il lino tessile e la canapa, per ettaro di superficie su cui sono stati eseguiti la semina e il raccolto, è fissato, per la campagna di commercializzazione 1982-83, nelle seguenti misure:

335,02 ECU per il lino tessile;

304,26 ECU per la canapa;

per i semi di lino verrà corrisposta un'integrazione di prezzo pari alla differenza tra il prezzo d'obiettivo, valido per la campagna 1982-83, ed il prezzo medio del mercato mondiale, applicata ad un rendimento indicativo per ettaro di superficie sulla quale il lino è stato seminato e raccolto.

Art. 7.

All'erogazione dell'aiuto provvede l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., nell'ambito ed in esecuzione dei compiti di intervento alla stessa affidati con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1970 di cui in premessa.

Art. 8.

Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura sono tenuti a trasmettere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, per gli adempimenti di competenza:

entro il 15 luglio di ogni campagna una distinta delle dichiarazioni di semina;

entro il 30 novembre di ogni campagna una distinta delle domande di aiuto completa delle superfici interessate alla coltura, nonché le rese indicative calcolate in funzione del prodotto raccolto sulle superfici seminate a lino oleaginoso sottoposte a controllo;

entro il 30 settembre di ogni campagna, per la canapa, una distinta delle rese medie per ettaro e una distinta della fibra destinata ad uso tessile e ad uso cartario;

la quantità di lino destinato a fibra.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., è tenuta a trasmettere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, per gli adempimenti di competenza:

entro il 20 del mese successivo all'avvenuta erogazione dei pagamenti a favore degli aventi diritto, una distinta degli importi e delle superfici per le quali è stata pagata l'integrazione;

entro il 28 febbraio dell'anno successivo alla denuncia:

1) una distinta delle superfici per cui è stato riconosciuto l'aiuto;

2) una distinta delle superfici per cui non è stato riconosciuto l'aiuto;

3) una distinta dei versamenti effettuati.

Per il lino destinato alla produzione di fibre, l'aiuto viene accordato, conformemente alle disposizioni comunitarie in vigore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1982

Il Ministro: BARTOLOMEI

(3245)

DECRETO 21 giugno 1982.

Erogazione di un aiuto comunitario per telaino di seme-bachi per la campagna di commercializzazione 1982-83.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 845/72 del Consiglio del 24 aprile 1972, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 100 del 27 aprile 1972, relativo alle misure speciali in favore della bachicoltura;

Visti i successivi regolamenti (CEE) n. 922/72 del 2 maggio 1972 e n. 668/74 del 28 marzo 1974 del Consiglio concernenti la fissazione delle norme generali per la concessione di un aiuto per i bachi da seta;

Visti i regolamenti (CEE) n. 1054/73 del 18 aprile 1973 e n. 683/74 del 27 aprile 1974, della commissione, con i quali vengono stabilite le modalità per la concessione dell'anzidetto aiuto per i bachi da seta allevati nella Comunità;

Visto il regolamento (CEE) n. 1193/82 del Consiglio del 18 maggio 1982 che fissa per la campagna dell'allevamento 1982-83 l'importo dell'aiuto per i bachi da seta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 22 settembre 1972, concernente l'affidamento all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo — A.I.M.A., dei compiti derivanti dall'applicazione del regime di aiuto istituito dalla Comunità economica europea per il settore della bachicoltura;

Considerato che ai sensi dell'art. 3 del citato regolamento (CEE) n. 922/72, modificato con regolamento (CEE) n. 668/74, gli Stati membri debbono istituire il controllo amministrativo atto a garantire che il prodotto per il quale viene richiesto l'aiuto risponda alle condizioni stabilite per la concessione;

Ritenuta la necessità di emanare, per la campagna di commercializzazione 1982-83 e successive, le disposizioni nazionali per l'attuazione delle norme contenute nei sopra specificati regolamenti comunitari;

Decreta:

Art. 1.

La corresponsione dell'aiuto a favore dei bachicoltori, previsto dai regolamenti della Comunità economica europea citati nelle premesse, per gli allevamenti di bachi da seta effettuati nella campagna 1982-83, è regolata dalle disposizioni contenute nei regolamenti stessi e da quelle integrative ed applicative stabilite con il presente decreto.

La misura dell'aiuto è fissata in 100 ECU per telaino di seme bachi da 20.000 uova utili ed è corrisposta in lire italiane al tasso di cambio risultante dall'applicazione del punto *c*) dell'art. 1 del regolamento (CEE) n. 876/73.

Art. 2.

In base al disposto dell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 1054/73, l'aiuto è concesso per telaino:

a) che contenga almeno 20.000 uova di bachi da seta atti a schiudersi;

b) che abbia dato luogo ad una produzione non inferiore a kg 23 di bozzoli primari cerniti di buona corteccia, maturi, uniformi per dimensione e colore, esenti da macchie e ruggine, atti alla trattura, da bachi allevati nel territorio della Repubblica italiana.

Il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al precedente comma è affidato all'Associazione nazionale bachicoltori, ente morale, con sede in Treviso.

Art. 3.

Le camere di incubazione per il ritiro dei telaini di seme bachi da parte dei bachicoltori sono quelle di:

Per il Veneto e Friuli-Venezia Giulia:

Montebelluna e Istrana (Treviso) del Consorzio agrario provinciale di Treviso e Belluno;

Monigo — Cooperativa produttori bozzoli di Monigo (Treviso) S. Giacomo di Veglia (Treviso) del Consorzio seme-bachi — Società cooperativa;

Fossalta di Trebaseleghe (Padova) del sig. Giuseppe Casarotto.

Lombardia:

Corticelle (Brescia) della signora Evelina Albini;
Gottolengo (Brescia) del sig. Carlo Tedeschi.

Marche:

azienda gelsibachisericola della Società adriatica marchigiana (S.A.M.) di Osimo (Ancona).

Calabria:

azienda gelsibachicola dell'Ente di sviluppo agricolo per la Calabria « Opera Sila », Mirto Crosia (Cosenza).

Art. 4.

Gli organismi autorizzati al ricevimento dei bozzoli ottenuti dagli allevamenti del seme-bachi ritirati ed effettivamente utilizzati sono i seguenti:

Per i bozzoli da filanda:

Federazione italiana dei consorzi agrari e/o per essa, consorzio agrario provinciale di Treviso e Belluno;

Cooperativa bachisericola veneta, società cooperativa, con sede in Treviso;

Cooperativa bachisericola del bresciano, con sede in Brescia;

Essiccatoio cooperativo bozzoli, società cooperativa, con sede in Conegliano (Treviso);

Cooperativa produttori bozzoli di Monigo (Treviso);

Essiccatoio cooperativo bozzoli, società cooperativa, con sede in Codroipo (Udine);

Essiccatoio cooperativo bozzoli, società cooperativa, con sede in Udine;

Essiccatoio cooperativo bozzoli, società cooperativa, con sede in Palmanova (Udine);

Essiccatoio cooperativo bozzoli, società cooperativa, con sede in Sacile (Pordenone);

centro bachicolo di Osimo (Ancona) della Società adriatica marchigiana;

Cooperativa agricola del Tornello, società cooperativa con sede in Monte San Martino (Macerata);

Centro di orientamento gelsibachicolo di Mirto Crosia (Cosenza), dell'Opera Sila (Ente di sviluppo in Calabria).

Per i bozzoli da riproduzione:

Consorzio seme-bachi, società cooperativa, con sede S. Giacomo di Veglia (Treviso), via Isonzo, 31.

Art. 5.

Gli organismi di cui ai precedenti articoli 3 e 4 hanno obbligo di:

rilasciare agli allevatori di bachi da seta in conformità all'art. 6 del regolamento (CEE) n. 1054/73, appositi attestati, vistati da un tecnico bacologico a ciò delegato dall'Associazione nazionale bachicoltori, rispettivamente per i telaini di seme-bachi ritirati e per i bozzoli consegnati dal bachicoltore per ogni operazione di ritiro dei telaini e di consegna dei bozzoli prodotti;

annotare giornalmente, in appositi distinti registri numerati di carico e scarico vistati dalla suddetta associazione, i movimenti in entrata ed in uscita, rispettivamente dei telaini di seme-bachi e dei bozzoli prodotti;

sottostare ai controlli dell'associazione medesima, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dell'AIMA, che li esercita per il tramite degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio;

trasmettere all'AIMA, per tramite di detta associazione, entro trenta giorni dalla data di emissione, una distinta degli attestati rilasciati dagli allevatori di bachi da seta per i telaini di seme-bachi ritirati e per i bozzoli primari cerniti consegnati dai medesimi nel corso della campagna.

Art. 6.

Per ottenere la corresponsione dell'aiuto per i bozzoli nella campagna 1982-83 i bachicoltori debbono presentare all'AIMA, entro il 30 novembre 1982, per tramite l'Associazione nazionale bachicoltori, una domanda contenente le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e firma del richiedente, oppure, per le cooperative agricole ed altri enti, denominazione o ragione sociale e sede dell'ente richiedente, nonché la firma del legale rappresentante;

b) numero dei telaini di seme-bachi da 20.000 uova utili, utilizzati in ciascun allevamento, nonché la data o le date di ritiro di detti telaini tramite gli organismi di cui al precedente art. 3;

c) i quantitativi di bozzoli primari cerniti ottenuti da detti allevamenti di bachi da seta nonché la data o le date di consegna dei bozzoli stessi ad uno degli organismi di cui al precedente art. 4;

d) luogo e luoghi di deposito dei bozzoli prodotti ovvero, se questi sono stati già venduti e consegnati, cognome, nome e indirizzo del primo acquirente.

La domanda, formulata su modulo predisposto dalla predetta associazione, deve essere corredata dagli attestati relativi ai telaini di seme-bachi ritirati ed ai bozzoli consegnati, rilasciati ai singoli allevatori di bachi da seta dagli organismi indicati nei precedenti articoli 3 e 4.

Art. 7.

Al pagamento dell'aiuto provvede l'AIMA, sulla base dei regolamenti comunitari vigenti in materia e delle norme che ne regolano il funzionamento.

A tal fine l'Associazione nazionale bachicoltori trasmette all'AIMA, con apposita distinta e relazione, le domande ricevute, previo controllo della regolarità delle stesse e della corrispondenza dei relativi dati agli elementi contenuti negli attestati rilasciati dagli organismi di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto.

Copia della distinta delle domande e della relazione sulle stesse deve essere trasmessa dall'Associazione predetta anche a Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli accertamenti di competenza.

Art. 8.

Le funzioni di accertamento e di controllo affidate all'Associazione nazionale bachicoltori sono svolte secondo le istruzioni dell'AIMA e nei limiti di spesa da questa autorizzati.

Art. 9.

Chiunque espone scientemente dati o notizie inesatte nei registri, attestati e domande, previsti nel presente decreto al fine di procurare a sé e ad altri, per effetto di false dichiarazioni, i benefici previsti nel presente decreto in tutto o in parte non dovuti, soggiace alle penalità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1982

Il Ministro: BARTOLOMEI

(3234)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 1° luglio 1982.

Assoggettamento della S.p.a. Industria calabrese tintoria, appretto e finissaggio, in Castrovillari, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto 4 maggio 1981, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 7 maggio 1981, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. A. Andreae & C., con sede in Milano, ed è nominato commissario il prof. Luigi Cappugi;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 26 maggio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 10 giugno 1981, con cui è nominato commissario, in sostituzione del professore Luigi Cappugi, dimissionario, il dott. Mario Allegra;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 27 gennaio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 30 gennaio 1982 con cui è nominato commissario, in sostituzione del dottor Mario Allegra, dimissionario, l'avv. Piero Garavaglia;

Vista la sentenza depositata in data 25 maggio 1981 con cui il tribunale di Castrovillari ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Industria calabrese tintoria, appretto e finissaggio, con sede in Castrovillari;

Accertato il collegamento della stessa società con la S.p.a. A. Andreae & C., ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto che sussistono i requisiti e ricorrono i motivi di pubblico interesse perché sia disposta l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Industria calabrese tintoria, appretto e finissaggio;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Industria calabrese tintoria, appretto e finissaggio, con sede in Castrovillari, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. A. Andreae & C. di Milano, secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' nominato commissario l'avv. Piero Garavaglia, nato a Busto Arsizio (Varese) il 19 febbraio 1947.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: Gazzetta del sud; il Sole-24 Ore.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(3293)

DECRETO 1° luglio 1982.

Assoggettamento della S.p.a. Dana Maglia, in Castrovillari, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto 4 maggio 1981, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 7 maggio 1981, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. A. Andreae & C. con sede in Milano, ed è nominato commissario il prof. Luigi Cappugi;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 26 maggio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 10 giugno 1981, con cui è nominato commissario, in sostituzione del professor Luigi Cappugi, dimissionario, il dott. Mario Allegra;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 27 gennaio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 30 gennaio 1982 con cui è nominato commissario, in sostituzione del dottor Mario Allegra, dimissionario, l'avv. Piero Garavaglia;

Vista la sentenza depositata in data 25 maggio 1982 con cui il tribunale di Castrovillari ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Dana Maglia, con sede in Castrovillari;

Accertato il collegamento della stessa società con la S.p.a. A. Andreae & C., ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto che sussistono i requisiti e ricorrono i motivi di pubblico interesse perché sia disposta l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Dana Maglia;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Dana Maglia, con sede in Castrovillari, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. A. Andreae & C. di Milano, secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' nominato commissario l'avv. Piero Garavaglia, nato a Busto Arsizio (Varese) il 19 febbraio 1947.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: Gazzetta del Sud; Il Sole-24 Ore.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(3290)

DECRETO 1° luglio 1982.

Assoggettamento della S.p.a. Calzificio della Calabria, in Castrovillari, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decerto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto 4 maggio 1981, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 7 maggio 1981, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. A. Andreae & C., con sede in Milano, ed è nominato commissario il prof. Luigi Cappugi;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 26 maggio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 10 giugno 1981, con cui è nominato commissario, in sostituzione del professore Luigi Cappugi, dimissionario, il dott. Mario Allegra;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 27 gennaio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 30 gennaio 1982 con cui è nominato commissario, in sostituzione del dottor Mario Allegra, dimissionario, l'avv. Piero Garavaglia;

Vista la sentenza depositata in data 25 maggio 1982 con cui il tribunale di Castrovillari ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Calzificio della Calabria, con sede in Castrovillari;

Accertato il collegamento della stessa società con la S.p.a. A. Andreae & C., ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto che sussistono i requisiti e ricorrono i motivi di pubblico interesse perché sia disposta l'amministrazione straordinaria della S.p.a. *Calzificio della Calabria*;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Calzificio della Calabria, con sede in Castrovillari, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. A. Andreae & C. di Milano, secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' nominato commissario l'avv. Piero Garavaglia, nato a Busto Arsizio (Varese) il 19 febbraio 1947.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: Gazzetta del Sud; il Sole-24 Ore.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(3291)

DECRETO 1° luglio 1982.

Assoggettamento della S.p.a. Tessitura di Calabria, in Castrovillari, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto 4 maggio 1981, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 7 maggio 1981, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. A. Andreae & C., con sede in Milano, ed è nominato commissario il prof. Luigi Cappugi;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 26 maggio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 10 giugno 1981, con cui è nominato commissario, in sostituzione del professore Luigi Cappugi, dimissionario, il dott. Mario Allegra;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 27 gennaio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 30 gennaio 1982 con cui è nominato commissario, in sostituzione del dottor Mario Allegra, dimissionario, l'avv. Piero Garavaglia;

Vista la sentenza depositata in data 25 maggio 1982 con cui il tribunale di Castrovillari ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Tessitura di Calabria, con sede in Castrovillari;

Accertato il collegamento della stessa società con la S.p.a. A. Andreae & C., ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto che sussistono i requisiti e ricorrono i motivi di pubblico interesse perché sia disposta l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Tessitura di Calabria;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Tessitura di Calabria, con sede in Castrovillari, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. A. Andreae & C. di Milano, secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' nominato commissario l'avv. Piero Garavaglia, nato a Busto Arsizio (Varese) il 19 febbraio 1947.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: Gazzetta del Sud; il Sole-24 Ore.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(3292)

DECRETO 1° luglio 1982.

Assoggettamento della S.r.l. Nova - Società cooperativa di lavoro, in Roma, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza in data 2 e 3 giugno 1982 con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza della S.r.l. Nova - Società cooperativa di lavoro, con sede in Roma, via Tiburtina n. 770 e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dall'art. 1 del decreto-legge n. 26 citato;

Ritenuto che sussistono i requisiti e ricorrono i motivi di pubblico interesse perché sia disposta l'amministrazione straordinaria S.r.l. Nova - Società cooperativa di lavoro e sia autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Nova - Società cooperativa di lavoro con sede in Roma, via Tiburtina n. 770, è posta in amministrazione straordinaria secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario il geom. Gastone Tacconi, nato a San Giorgio di Piano (Bologna) il 5 dicembre 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: Il Sole-24 Ore; Il Messaggero.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(3289)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 5 febbraio 1982, n. **406**.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Centro studi sull'alimentazione Gino Alfonso Sada », in Milano.

N. 406. Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Centro studi sull'alimentazione Gino Alfonso Sada », in Milano.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1982
Registro n. 4 Sanità, foglio n. 250

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione

(Misure urgenti per garantire l'approvvigionamento idrico alle popolazioni servite dall'acquedotto pugliese).

L'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia ha redatto il testo del decreto-legge 26 aprile 1982, n. 184 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 28 aprile 1982) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 25 giugno 1982, n. 379 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 26 giugno 1982).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Per comodità del lettore, all'inizio di ogni comma è indicato, tra parentesi, il numero che lo stesso occupa nell'ambito dell'articolo del testo coordinato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

[1°] Per assicurare l'approvvigionamento idrico delle zone servite dall'acquedotto pugliese in relazione ai danni subiti in conseguenza degli eventi sismici del novembre 1980 e di quelli successivi, *nonché per accelerare la realizzazione di opere necessarie a normalizzare l'alimentazione idrica potabile dell'area servita dall'Ente autonomo acquedotto pugliese*, il presidente della Cassa per il Mezzogiorno, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvede, *sentite le regioni interessate*:

a) alla realizzazione delle opere occorrenti per la sistemazione definitiva, anche mediante collegamenti sostitutivi, del tratto del canale principale in galleria dell'acquedotto pugliese dalle sorgenti di Capo Sele a Calitri, nonché all'eventuale collegamento di pozzi e sorgenti con l'acquedotto predetto;

b) alla esecuzione degli interventi di ripristino e di consolidamento della galleria danneggiata dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981;

c) alla adozione di qualsiasi altro intervento diretto a garantire la continuità dell'approvvigionamento idrico delle zone servite dall'acquedotto pugliese.

d) *alla esecuzione di opere finalizzate all'alimentazione idrica potabile previste nel progetto speciale per gli schemi idrici intersettoriali di Puglia e Basilicata, elaborato dalla Cassa per il Mezzogiorno ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, e approvato dalle regioni Puglia e Basilicata.*

[2°] Per l'attuazione degli interventi di cui alla precedente lettera *c*), il presidente della Cassa per il Mezzogiorno agisce in conformità alle direttive impartite dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Art. 2.

Il presidente della Cassa per il Mezzogiorno, nell'esercizio dei poteri di cui al precedente articolo 1, si avvale direttamente degli uffici della Cassa per il Mezzogiorno e di quelli dell'Ente acquedotto pugliese e può chiedere, per singoli atti, l'intervento di uffici o di dipendenti di amministrazioni statali, regionali, comunali o di altri enti pubblici.

Art. 3.

Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo 1 per l'affidamento delle opere e per la stipulazione di tutti i contratti necessari all'espletamento dell'incarico, il presidente della Cassa per il Mezzogiorno agisce in deroga alle norme previste dalle leggi 2 febbraio 1973, n. 14, 8 agosto 1977, n. 584, 30 marzo 1981, n. 113 e 10 dicembre 1981, n. 741.

Art. 4.

Il presidente della Cassa per il Mezzogiorno redige apposita contabilità speciale per tutta l'attività svolta nell'esercizio dei poteri conferitigli con il presente decreto. Su di essa, nonché su tutti gli atti e provvedimenti posti in essere dal presidente della Cassa per il Mezzogiorno in attuazione del presente decreto, il controllo è esercitato dal collegio dei revisori dei conti esistente presso la Cassa per il Mezzogiorno.

Art. 5.

[1°] I poteri conferiti al presidente della Cassa per il Mezzogiorno dal presente decreto cessano il 30 giugno 1982. Prima di tale data è in facoltà del presidente stesso di consegnare agli enti ed alle amministrazioni competenti alla relativa gestione le opere realizzate. Nei rapporti giuridici in corso di svolgimento alla data di cessazione dei poteri subentrano le amministrazioni e gli enti ai quali, secondo le norme vigenti, fanno capo le relative competenze.

[2°] Il completamento delle opere in corso di esecuzione è curato dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Art. 6.

Entro tre mesi dalla data di cessazione dei poteri del presidente della Cassa per il Mezzogiorno, i Ministri per il coordinamento della protezione civile, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dei lavori pubblici riferiscono al Parlamento sull'attività svolta dal presidente della Cassa per il Mezzogiorno.

Art. 7.

[1°] Per le finalità di cui al precedente articolo 1 il presidente della Cassa per il Mezzogiorno è autorizzato ad attivare i necessari mutui di cui all'articolo 15-*bis* del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.

[2°] Per l'immediato avvio degli interventi la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata ad assicurare i necessari fondi con apposite anticipazioni di cassa.

Art. 7-*bis*.

Al fine di accelerare la esecuzione di opere previste nei programmi esecutivi approvati ai sensi dell'articolo 47 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, necessarie a normalizzare e potenziare l'alimentazione idrica potabile della Puglia, il presidente della Cassa per il Mezzogiorno è autorizzato ad avvalersi dei poteri di cui al precedente articolo 1.

Art. 7-*ter*.

Fra gli interventi di cui al presente decreto sono compresi gli impegni e le spese eventualmente necessarie all'esercizio, per tutto l'anno 1982, di opere realizzate per far fronte all'emergenza idrica pugliese, ai sensi del precedente articolo 1.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(3270)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 24 giugno 1982

Riforma del sistema dei prezzi dei prodotti petroliferi

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria delibera in data 4 dicembre 1981 con la quale il comitato, nell'approvare il Piano energetico nazionale, ha invitato, tra l'altro, il CIP a predisporre la riforma del sistema dei prezzi dei prodotti petroliferi riconsiderando l'attuale metodo con il fine di passare, in tempi successivi, per il gasolio, petrolio e gpl dal regime dei prezzi amministrati a quello dei prezzi sorvegliati, con riferimento ai prezzi correnti nei Paesi della Comunità economica europea;

Esaminata la proposta contenuta nella lettera del 18 giugno 1982 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Presidente delegato del CIP;

Ritenuto che i principi su cui è basato il sistema oggetto di tale proposta sono coerenti con le indicazioni contenute nella sopra menzionata delibera CIPE 4 dicembre 1981;

Delibera:

1. — Il CIP, sulla base della metodologia e delle procedure indicate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con la nota del 18 giugno 1982 richiamata in premessa — che si applicheranno anche alle benzine ed ai gpl i cui prezzi restano sottoposti al regime di amministrazione — provvederà a sottoporre al regime di sorveglianza i prezzi dei gasoli, petroli e olii combustibili fluidi.

La stessa metodologia e le stesse procedure si applicheranno anche ai prezzi degli olii combustibili densi, già in regime di sorveglianza.

2. — Il regime di sorveglianza ha carattere sperimentale, ha la durata di un anno, e potrà essere prorogato o sospeso prima della scadenza, in relazione ad atti concreti posti in essere dal settore in materia di approvvigionamento e di investimenti (ristrutturazione del sistema di raffinazione e della rete di distribuzione).

Nell'ipotesi di una sospensione del predetto regime, ai prezzi dei gasoli petroli, olii combustibili fluidi e densi si applicheranno la stessa metodologia e le stesse procedure sopra indicate per le benzine e per i gpl.

Roma, addì 24 giugno 1982

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice Presidente del CIPE
LA MALFA

(3247)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Conferma di autorizzazione alla società « Fiduciaria emiliana - S.r.l. », in Mamiano di Traversetolo, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e di giustizia, con decreto 21 giugno 1982 ha confermato l'autorizzazione, già concessa alla società « Fiduciaria emiliana di Genesio Banchini & C. S.a.s. - Società fiduciaria e di revisione », alla società « Fiduciaria emiliana - S.r.l. », in Mamiano di Traversetolo (Parma).

(3284)

Nomina del commissario « ad acta » della Fince S.p.a. in amministrazione straordinaria

Con decreto ministeriale 30 giugno 1982 l'ing. Mario Vitali, nato a Ragusa il 22 agosto 1953, è stato nominato commissario *ad acta* della Fince S.p.a., in amministrazione straordinaria, con il potere di prestare adesione alla risoluzione del contratto di commissione stipulato con la Ceretti e Tanfani S.p.a. in data 1° febbraio 1980, e rappresentare la suddetta società in tutti gli adempimenti relativi.

(3299)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sarda Co.Me.S., cantiere di Assemini - Macchiareddu - Cagliari, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1981 al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sistemi Italia di Aprilia, è prolungata al 12 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sistemi Italia di Aprilia, è prolungata al 10 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gover Firenze di Firenze, è prolungata al 29 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gover Firenze di Firenze, è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai

lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IMSA, in liquidazione, di Messina, è prolungata al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla s.r.l. Confezioni D'Abruzzo con sede in Corropoli (Teramo), è prolungata al 12 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valdadige Laterizi con sede in Venusio (Matera), è prolungata al 13 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Marber s.n.c. Calzaturificio di Marco Berdin, con sede in Povolaro (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 luglio 1979 al 16 settembre 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Uniplann, con sede e stabilimento in Caselle di Altivole (Treviso), è prolungata al 1° giugno 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società meridionale industrie alimentari, di Pagani (Salerno), è prolungata al 4 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lugifram - Bove e Panzera, con sede in Caserta e stabilimento in Vietri sul Mare (Salerno), è prolungata al 18 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Slai Cord, con stabilimento in Carillia di Altavilla (Salerno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 novembre 1981 al 16 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Com di Tavagnacco (Udine), è prolungata al 13 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 20 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta D.B. Macchine S.r.l. in liquidazione, con sede in Ambivere (Bergamo) e stabilimenti a Lecco (Como) e Ambivere, è prolungata al 22 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 20 marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bestagini e Zanaria, con sede in Milano e stabilimento di Trecate (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 gennaio 1981 al 5 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bestagini e Zanaria con sede in Milano stabilimento di Trecate (Novara), è prolungata al 5 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bestagini e Zanaria, con sede in Milano stabilimento di Trecate (Novara), è prolungata al 3 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Roy Sky di Mori (Trento), è prolungata al 9 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Pietro Bellora, con sede in Gallarate (Varese) e stabilimento in Gallarate, Albizzate e Somma Lombarda (Varese), è prolungata all'11 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pastificio Guido Ferrara di S. Paolo Belsito (Napoli), è prolungata al 7 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ceramiche Sant'Elia S.r.l. di Castel Sant'Elia (Viterbo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 dicembre 1980 al 7 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere

a) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edil Laterizi Sanguedolce di Crotone (Catanzaro), è prolungata al 7 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edil Laterizi Sanguedolce di Crotone (Catanzaro), è prolungata al 7 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Confezioni Del Cesano S.r.l., con sede e stabilimento in S. Filippo sul Cesano Mondavio (Pesaro), è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bifulco di Arzano (Napoli), è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Leonardi Molino e Pastificio di Acireale (Catania), è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Leonardi Molino e Pastificio di Acireale (Catania), è prolungata al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove industrie ceramiche Cedit, con sede in Palermo, sede amministrativa in Milano e stabilimento in Lurago d'Erba (Como), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 agosto 1981 al 31 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fulgor Italia con sede in Latina e unità di Umbertide (Perugia), Latina, Catania e Ortona (Chieti) ora Fulgorcavi Italia con sede in Latina, è prolungata al 14 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(3233)

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 26 maggio 1982 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa mista Popolare Ambulanti a r.l., in Torino, costituita per rogito Goria in data 23 marzo 1976, rep. n. 2353, reg. soc. n. 1029/76;

società cooperativa edilizia Edilia a r.l., in Torino, costituita per rogito Rossetti in data 29 gennaio 1963, rep. n. 55700, reg. soc. n. 250/63;

società cooperativa edilizia Zodiaco a r.l., in Torino, costituita per rogito Santoro in data 10 giugno 1977, rep. n. 120002, reg. soc. n. 1961/77;

società cooperativa edilizia Le Betulle a r.l., in Torino, costituita per rogito Tabacchi in data 7 settembre 1973, rep. n. 36546, reg. soc. n. 1532/73;

società cooperativa edilizia Alfa a r.l., in Torino, costituita per rogito Picca in data 17 dicembre 1969, rep. n. 3543, reg. soc. n. 74/70;

società cooperativa mista C.I.A.T. - Cooperativa Installatori Antenne Torino a r.l., in Torino, costituita per rogito Ghione in data 4 giugno 1975, rep. n. 33907, reg. soc. n. 1335/75;

società cooperativa edilizia La Frossaschese a r.l., in Frossasco (Torino), costituita per rogito Rebuffo Romano in data 18 dicembre 1976, rep. n. 2958, reg. soc. n. 1013;

società cooperativa edilizia Aurora a r.l., in Rivoli (Torino), costituita per rogito Zoppi in data 2 novembre 1963, rep. n. 130, reg. soc. n. 2252;

società cooperativa di consumo Cooperativa Agricola di Consumo di Rondissone (Torino), costituita per rogito Appendini in data 27 novembre 1946, rep. n. 9648, reg. soc. n. 123;

società cooperativa edilizia Amicizia a r.l., in Borgosesia (Vercelli), costituita per rogito Battaggia in data 29 ottobre 1973, rep. n. 23434, reg. soc. n. 2606;

società cooperativa edilizia COOP 9 a r.l., in Cuneo, costituita per rogito Cavallo in data 17 novembre 1971, rep. n. 16305, reg. soc. n. 2614;

società cooperativa edilizia La Fedelissima a r.l., in Fossano (Cuneo), costituita per rogito Ferrua in data 22 ottobre 1976, rep. n. 27716, reg. soc. n. 3165;

società cooperativa edilizia Antares a r.l., in Savignano (Cuneo), costituita per rogito Portera in data 26 febbraio 1971, rep. n. 9955, reg. soc. n. 453;

società cooperativa edilizia Santa Cristina a r.l., in Verzuolo (Cuneo), costituita per rogito Supertino in data 9 settembre 1972, rep. n. 26751, reg. soc. n. 526;

società cooperativa edilizia Aurora 12 a r.l., in Vercelli, costituita per rogito Barca in data 14 marzo 1974, rep. n. 40189, reg. soc. n. 2700;

società cooperativa edilizia Fontanetto 2000 a r.l., in Fontanetto Po (Vercelli), costituita per rogito Baralis in data 7 giugno 1974, rep. n. 8689, reg. soc. n. 2728;

società cooperativa edilizia Alpina a r.l., in Milano, costituita per rogito Fasola in data 28 ottobre 1974, rep. n. 959488/10357, reg. soc. n. 161787;

società cooperativa edilizia Lavoratori della Chimica di Bulciago a r.l., in Bulciago (Como), costituita per rogito Donegana in data 23 maggio 1975, rep. n. 78383/10600, reg. soc. n. 3665;

società cooperativa edilizia Arnaldo a r.l., in Brescia, costituita per rogito Durante in data 29 maggio 1963, rep. n. 191, reg. soc. n. 6518;

società cooperativa edilizia Esperia a r.l., in Brescia, costituita per rogito Bonardi in data 2 luglio 1975, rep. n. 24066, reg. soc. n. 11866;

società cooperativa edilizia Fulvia a r.l., in Castelcovati (Brescia), costituita per rogito Durante in data 16 marzo 1963, rep. n. 123, reg. soc. n. 6440;

società cooperativa di produzione e lavoro tra Muratori di Coccaglio a r.l., in Coccaglio (Brescia), costituita per rogito Bettoni in data 18 marzo 1955, rep. n. 20000, reg. soc. n. 5003;

società cooperativa edilizia Il Focolare a r.l., in frazione Molinetto di Mazzano (Brescia), costituita per rogito Barca in data 27 luglio 1962, rep. n. 9611, reg. soc. n. 6250;

società cooperativa edilizia Castello a r.l., in Leno - frazione Castelletto (Brescia), costituita per rogito Arici in data 8 gennaio 1977, rep. n. 31945, reg. soc. n. 13256;

società cooperativa edilizia La Casa a r.l., in Rezzato (Brescia), costituita per rogito Averoldi in data 25 agosto 1949, rep. n. 6087, reg. soc. n. 3862;

società cooperativa edilizia La Rudianese a r.l., in Rudiano (Brescia), costituita per rogito Durante in data 31 marzo 1963, rep. n. 143, reg. soc. n. 6459;

società cooperativa edilizia Cristoforo Colombo a r.l., in Rudiano (Brescia), costituita per rogito Durante in data 24 marzo 1963, rep. n. 136, reg. soc. n. 6474;

società cooperativa di produzione e lavoro fra Dopolavoristi Dipendenti Ferrovia Valli Brembrana e Seriana a r.l., in Bergamo, costituita per rogito Gatti in data 19 marzo 1933, rep. n. 2164, reg. soc. n. 1715;

società cooperativa edilizia Aria Pura a r.l., in Bergamo, costituita per rogito Anselmo in data 27 ottobre 1972, rep. n. 31514, reg. soc. n. 8035;

società cooperativa edilizia I Villini a r.l., in Bergamo, costituita per rogito Donati in data 27 settembre 1974, rep. n. 18400, reg. soc. n. 9712;

società cooperativa mista Culturale Ricreativa Pensiero e Azione a r.l., in Bergamo, costituita per rogito Anselmo in data 27 ottobre 1972, rep. n. 31516, reg. soc. n. 8024;

società cooperativa di consumo Costa Imagna a r.l., in Costa Imagna (Bergamo), costituita per rogito Personeni in data 7 settembre 1919, rep. n. 969493, reg. soc. n. 609;

società cooperativa di consumo Pio XII a r.l., in Roncobello (Bergamo), costituita per rogito Arizzi in data 1° febbraio 1946, rep. n. 10260, reg. soc. n. 2367;

società cooperativa di produzione e lavoro fra Mutilati ed Invalidi di Guerra a r.l., in Treviglio (Bergamo), costituita per rogito Pansera in data 29 dicembre 1953, rep. n. 13604, reg. soc. n. 3673;

società cooperativa mista Pescatori della Sponda Lombarda del Verbano a r.l., in Angera (Varese), costituita per rogito Giacosa in data 12 settembre 1958, rep. n. 17426, reg. soc. n. 3987;

società cooperativa edilizia La Bisuschiese a r.l., in Bisuschio (Varese), costituita per rogito Longo in data 8 novembre 1975, rep. n. 6936, reg. soc. n. 7589;

società cooperativa agricola Gestione Montana di Biegno a r.l., in Veddasca (Varese), costituita per rogito Zanzi in data 12 maggio 1957, rep. n. 23348/8212, reg. soc. n. 3875;

società cooperativa mista A.F.L.A. - Associazione Famiglie Lavoratori A.C.L.I. a r.l., in Mantova, costituita per rogito Nicolini in data 23 aprile 1976, rep. n. 2937, reg. soc. n. 5607;

società cooperativa agricola Giaguaro Giallo a r.l., in Sermide (Mantova), costituita per rogito Codifava in data 23 novembre 1973, rep. n. 12887, reg. soc. n. 5066;

società cooperativa edilizia La Nostra Casa a r.l., in Gerenzano (Varese), costituita per rogito Calvano in data 27 maggio 1963, rep. n. 5347, reg. soc. n. 6299;

società cooperativa edilizia Aurora 1971 a r.l., in Roma, costituita per rogito Colalelli in data 8 febbraio 1971, rep. n. 5920, reg. soc. n. 1010/71;

società cooperativa edilizia Acilia Domus a r.l., in Roma, costituita per rogito Brucculeri in data 10 aprile 1972, rep. n. 19530, reg. soc. n. 1894/72;

società cooperativa edilizia Il Nababbo a r.l., in Roma, costituita per rogito Gianbelluca in data 18 febbraio 1970, rep. n. 5164, reg. soc. n. 1126/70;

società cooperativa edilizia Nuova Prato Verde Terza a r.l., in Roma, costituita per rogito Salerno in data 15 gennaio 1976, rep. n. 44028, reg. soc. n. 583/76;

società cooperativa edilizia Axia a r.l., in Roma, costituita per rogito de Martino in data 15 settembre 1971, rep. n. 19833, reg. soc. n. 3155/71;

società cooperativa edilizia Fotone a r.l., in Roma, costituita per rogito Pelloni in data 19 luglio 1972, rep. n. 15544, reg. soc. n. 3036/72;

società cooperativa edilizia Metal Meccanici a r.l., in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 10 febbraio 1972, rep. n. 63337, reg. soc. n. 1401/72;

società cooperativa edilizia Romana M.A.C. a r.l., in Roma, costituita per rogito Marchese in data 22 aprile 1970, rep. n. 10448, reg. soc. n. 1791/70;

società cooperativa edilizia Domus a r.l., in Roma, costituita per rogito Monaco in data 18 settembre 1975, rep. n. 2302, reg. soc. n. 3119/75;

società cooperativa edilizia Domus 17 a r.l., in Roma, costituita per rogito De Carli in data 2 ottobre 1973, rep. n. 138100, reg. soc. n. 5024/73;

società cooperativa edilizia San Bruno a r.l., in Roma, costituita per rogito Bandini in data 10 marzo 1971, rep. n. 57912, reg. soc. n. 1114/71;

società cooperativa edilizia Il Cavallino Nero a r.l., in Roma, costituita per rogito Meale in data 9 aprile 1970, rep. n. 3194, reg. soc. n. 1924;

società cooperativa edilizia L'Eterna Illusione a r.l., in Roma, costituita per rogito Colangelo coad. Vaccaro in data 9 luglio 1974, rep. n. 311808, reg. soc. n. 3626;

società cooperativa edilizia Limpide Acque Azzurre a r.l., in Roma, costituita per rogito Brucculeri in data 9 aprile 1969, rep. n. 5915, reg. soc. n. 1606/69;

società cooperativa edilizia San Rocco a r.l., in Roma, costituita per rogito Giustozzi in data 20 aprile 1971, rep. n. 113368, reg. soc. n. 1321/71;

società cooperativa edilizia Villa Marina a r.l., in Roma, costituita per rogito Fiumara in data 9 gennaio 1969, rep. n. 2673, reg. soc. n. 94/69;

società cooperativa edilizia Castore a r.l., in Roma, costituita per rogito Di Pascasio in data 14 aprile 1971, rep. n. 1449, reg. soc. n. 1189/71;

società cooperativa edilizia Universiade a r.l., in Roma, costituita per rogito Gloriani in data 4 febbraio 1966, rep. n. 52779, reg. soc. n. 2194/68;

società cooperativa edilizia Poggio della Pisana a r.l., in Roma, costituita per rogito Brucculeri in data 5 novembre 1971, rep. n. 17241, reg. soc. n. 3784/71;

società cooperativa edilizia 2 Gennaio Romana a r.l., in Roma, costituita per rogito Michelarcangelo coad. di Moscatelli in data 11 gennaio 1974, rep. n. 57158/9579, reg. soc. n. 314/74;

società cooperativa di produzione e lavoro Romanina - Società Cooperativa di Partecipazione Socio Culturale a r.l., in Roma, costituita per rogito Squillaci in data 7 febbraio 1978, rep. n. 202416, reg. soc. n. 1180/78;

società cooperativa mista C.E.D.I.DIF. - Cooperativa di Consumo e di Edilizia fra Dipendenti del Ministero Difesa a r.l., in Roma, costituita per rogito Violo in data 6 marzo 1975, rep. n. 9650, reg. soc. n. 1056/75;

società cooperativa edilizia La Valle dei Re a r.l., in Roma, costituita per rogito Campanini in data 2 ottobre 1971, rep. n. 10007, reg. soc. n. 3040/71;

società cooperativa edilizia Programmatori P.S. a r.l., in Roma, costituita per rogito Tarquini in data 3 maggio 1966, rep. n. 238886, reg. soc. n. 1337/66;

società cooperativa di produzione e lavoro Belmonte a r.l., in Roma, costituita per rogito Sales in data 31 marzo 1971, rep. n. 292470, reg. soc. n. 1091/71;

società cooperativa edilizia Bamby a r.l., in Roma, costituita per rogito Imbellona in data 23 novembre 1970, rep. n. 13560, reg. soc. n. 132;

società cooperativa edilizia Alto Mare a r.l., in Roma, costituita per rogito Trombetta in data 4 gennaio 1971, rep. n. 289287, reg. soc. n. 1230/71;

società cooperativa mista Tre Cancelli a r.l., in Nettuno (Roma), costituita per rogito Colalelli in data 6 ottobre 1977, rep. n. 82, reg. soc. n. 2386.

(2891)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 8

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 657 mod. 25/A — Data: 20 marzo 1981. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Credito artigiano, sede di Roma. — Titoli del debito pubblico: al portatore 45. — Capitale: L. 2.380.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(2958)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di ammissione alla prima classe del corso normale dell'Accademia navale di Livorno.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1982, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1982, registro n. 14 Difesa, foglio n. 262, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 121 in data 5 maggio 1982, con il quale è stato indetto il concorso per l'ammissione alla prima classe del corso normale dell'Accademia navale di Livorno di novantasei allievi ufficiali del Corpo di stato maggiore e di quarantacinque allievi ufficiali dei corpi tecnici, anno accademico 1982-83;

Considerata l'opportunità di prorogare fino al 4 agosto 1982 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al suddetto concorso previsto dall'art. 4 del bando sopracitato, onde consentire un più adeguato afflusso di domande che permetta una migliore selezione;

Decreta:

Articolo unico

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di ammissione alla prima classe del corso normale dell'Accademia navale di Livorno previsto dall'art. 4 del decreto ministeriale 14 aprile 1982, è prorogato al 4 agosto 1982.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1982

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *luglio* 1982
Registro n. 22 *Difesa, foglio n.* 328

(3313)

OSPEDALE « S. ANTONIO ABATE E R. LA RUSSA » DI TRAPANI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di anatomia e istologia patologica;

un posto di assistente del servizio di anatomia patologica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Trapani.

(467/S)

OSPEDALE « DEI BIANCHI - V. EMANUELE III » DI CORLEONE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Corleone (Palermo).

(469/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 180 del 2 luglio 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Regione Veneto - Unità sanitaria locale n. 13, *in Castelfranco Veneto*: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente sociale.

Ente ospedaliero « Gravina e Santo Pietro », in Caltagirone: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di infermiere professionale.

Regione Calabria - Unità sanitaria locale n. 9, in Cosenza: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di infermiere professionale del presidio ospedaliero dell'Annunziata di Cosenza.

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1982, n. **22.**

Modificazioni ed integrazioni alla disciplina delle tasse sulle concessioni regionali e alla tariffa annessa alla legge regionale 28 maggio 1980, n. 57.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 19 *maggio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 *della legge regionale* 28 *maggio* 1980, *n.* 57

All'art. 1 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57, sono eliminate le parole: « ...adottati dalla regione Umbria nell'esercizio delle proprie funzioni ... ».

Art. 2.

Modifiche alla tassa di concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacie

Al numero d'ordine 1) della tariffa annessa alla legge regionale 28 maggio 1980, n. 57, sono soppresse le seguenti parole nella descrizione dell'atto soggetto a tassa: « ...o centri abitati (frazioni o borgate) ».

Nel primo comma delle note è soppresso il periodo: « per centro abitato devesi intendere la popolazione calcolata in base ai risultati di cui sopra solo per il centro abitato (frazione o borgata) ».

Nei commi 11 e 12 delle note sono soppresse le parole: « o centri abitati (frazioni o borgate) ».

Art. 3.

Modifiche alla tassa per l'abilitazione all'esercizio venatorio

Il numero d'ordine 17 della tariffa annessa alla legge regionale 28 maggio 1980, n. 57, come modificata con legge regionale 23 luglio 1981, n. 44, è così modificato:

Abilitazione all'esercizio venatorio:

	Tassa di rilascio	Tassa annuale
	—	—
a) con fucile ad un colpo, falchi ed arco	26.000	26.000
b) con fucile a due colpi	37.000	37.000
c) con fucile a più di due colpi . .	47.000	47.000

D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lettera O;
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 99;
legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Le note sono sostituite come segue:

« Il versamento della tassa annuale di concessione regionale deve essere effettuato all'atto del pagamento o del rinnovo della tassa di concessione governativa ed ha comunque la validità di un anno dalla data di rilascio della concessione governativa.

La misura della tassa sia per il rilascio sia per il rinnovo si intende automaticamente modificata con il variare della tassa di concessione governativa per il rilascio o rinnovo della licenza di porto d'armi per uso di caccia.

Il versamento della tassa annuale di concessione regionale non è dovuto qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

La ricevuta del versamento deve essere allegata al tesserino per l'esercizio venatorio.

Per le difformi situazioni di scadenza eventualmente riscontrabili fra la data di versamento della tassa regionale e quella governativa, la validità del versamento della tassa regionale è procrastinata sino alla scadenza della tassa di concessione governativa ».

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 14 maggio 1982

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 6 aprile 1982 (atto n. 528) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 13 maggio 1982.

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1982, n. 23.

Applicazione del vincolo dell'art. 17 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, per la conservazione del suolo, ai sensi dell'art. 69, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77 a salvaguardia degli abitati di Todi e Orvieto.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 28 del 19 maggio 1982*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le norme del primo e terzo comma dell'art. 17 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, si applicano anche ai terreni coltivati, nudi o non boscati, che per le loro ubicazioni e caratteristiche, possono interessare il consolidamento del Colle di Todi e della Rupe di Orvieto, o la cui coltivazione può aggravarne il movimento franoso.

Il vincolo di cui sopra è dichiarato dal consiglio regionale della regione Umbria, in deroga alla legge regionale 18 marzo 1980, n. 19 sentiti i consigli comunali di Orvieto e Todi.

Nella ipotesi di cui all'art. 23 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, le funzioni già di competenza del comitato forestale sono esercitate dalla giunta regionale.

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 14 maggio 1982

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 6 aprile 1982 (atto n. 533) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 13 maggio 1982.

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1982, n. 24.

Norme per il trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 19 *maggio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

Art. 1.

Funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica

La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica non espressamente riservate alla competenza dello Stato, ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del medico provinciale e dagli ufficiali sanitari, e disciplina altresì il trasferimento dei beni e del personale relativi.

Tali funzioni comprendono, in particolare, quelle concernenti:

1) la profilassi delle malattie infettive e parassitarie;

2) la promozione e il coordinamento di indagini epidemiologiche su base locale;

3) la tutela igienico-sanitaria della produzione, manipolazione, commercio, trasporto, lavorazione vendita, somministrazione delle sostanze alimentari e bevande e dei relativi additivi, coloranti surrogati, succedanei non riservate alla competenza, del settore veterinario a norma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327;

4) la tutela dell'ambiente contro i fattori di inquinamento, con riferimento:

a) all'inquinamento dell'aria;

b) all'inquinamento delle acque;

c) all'inquinamento del suolo;

d) all'inquinamento da rumore, da onde elettromagnetiche, o da altri agenti fisici;

5) la tutela igienico-sanitaria della produzione, manipolazione e vendita dei cosmetici;

6) l'esame dei piani regolatori e degli strumenti urbanistici, con riferimento all'art. 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

7) la tutela delle condizioni igieniche degli edifici, in relazione alle diverse utilizzazioni;

8) la polizia mortuaria;

9) la tutela igienico-sanitaria degli stabilimenti termali e di quelli di produzione delle acque minerali naturali e artificiali;

10) la tutela e il controllo dell'approvvigionamento idrico;

11) il controllo sull'allontanamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, di qualunque origine e composizione, nonché dei fanghi residuati da impianti di depurazione e da cicli di lavorazione;

12) l'attuazione di programmi di educazione sanitaria relativi all'igiene e sanità pubblica.

La presente legge disciplina inoltre l'esercizio delle funzioni inerenti le certificazioni e gli accertamenti medico-legali, nonché l'esercizio delle altre funzioni tecnico-professionali già di competenza del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario.

Art. 2.

Competenze della giunta regionale

Compete alla giunta regionale l'esercizio delle funzioni attribuite alla Regione in materia di igiene e sanità pubblica dalla vigente legislazione e, in particolare:

l'attività di indirizzo e coordinamento, al fine di assicurare, nell'ambito della programmazione regionale, l'uniformità degli interventi e delle prestazioni sul territorio;

le attività di collegamento funzionale con le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e con le Regioni;

l'attività di coordinamento dei servizi informativi, della valutazione epidemiologica e della ricerca finalizzata secondo le modalità previste dalla vigente normativa;

l'emanazione di linee di indirizzo di carattere tecnico;

l'emanazione di direttive nelle materie di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*) dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il cui esercizio è stato subdelegato ai comuni associati e alle comunità montane secondo quanto disposto dall'art. 15 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65;

la classificazione dei comuni ai fini della inclusione nelle zone sottoposte a controllo, di cui all'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615;

l'adozione delle misure di cui all'ultimo comma dell'art. 26 della legge 10 maggio 1976, n. 319, modificata e integrata con la legge 24 dicembre 1979, n. 650, nel caso si riferiscano ad ambiti territoriali interessanti più unità sanitarie locali.

Fatto salvo quanto già disposto con la legge regionale 27 febbraio 1980, n. 10, le funzioni autorizzative di cui all'art. 43 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, sono riservate alla competenza della giunta regionale, la quale vi provvede con le modalità e nei termini stabiliti dal citato articolo.

L'esercizio delle funzioni inerenti la vigilanza sulle attività di cui al medesimo art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ivi comprese quelle disciplinate dall'art. 196 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, integrato a norma dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, numero 185, è delegato ai comuni associati e alle comunità montane, che vi provvedono mediante le unità sanitarie locali.

Art. 3.

Competenze del Presidente della giunta regionale

Compete al presidente della giunta regionale l'emanazione dei provvedimenti contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica, che interessano il territorio di più comuni.

La loro esecuzione è demandata ai sindaci territorialmente competenti, i quali si avvalgono dei servizi e presidi delle unità sanitarie locali.

Qualora non venga data esecuzione a detti provvedimenti nei tempi previsti, il presidente della giunta regionale vi provvede direttamente attraverso la nomina di un commissario « ad acta ».

Le attività istruttorie inerenti l'esercizio delle funzioni attribuite al presidente della giunta regionale sono espletate utilizzando i componenti uffici regionali, o i servizi e presidi delle unità sanitarie locali, previa intesa con i competenti comitati di gestione.

Art. 4.

Competenze del sindaco e del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale

In materia di igiene e sanità pubblica spetta al sindaco l'emanazione delle ordinanze contingibili e urgenti, a norma dell'art. 32 della legge 28 dicembre 1978, n. 833, nonché l'emanazione di provvedimenti, ivi compresi quelli già demandati ai medici provinciali e agli ufficiali sanitari, che, comportando l'uso dei poteri autorizzativi, prescrittivi e di concessione, non siano conseguenti a mera ricognizione di presupposti fissati da legge o regolamento, ed in particolare:

a) adozione di ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica, di cui all'art. 153 del testo unico legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni e integrazioni e all'art. 280 del testo unico leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

b) rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di attività di barbiere, parrucchiere e affini e presidenza della relativa commissione comunale di cui all'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142;

c) rilascio di autorizzazioni alle opere edilizie;

d) rilascio di autorizzazioni e emissione di ogni altro provvedimento in materia edilizia;

e) rilascio delle autorizzazioni per l'uso dei combustibili ai sensi dell'art. 13 della legge 13 luglio 1966, n. 615;

f) rilascio delle autorizzazioni per gli scarichi nel suolo;

g) emissione dei provvedimenti di cui all'art. 26 della legge 10 maggio 1976, n. 319;

h) emissione di ordinanze per la regolamentazione delle attività rumorose, ai sensi dell'art. 66 del testo unico leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

i) rilascio di autorizzazioni per l'esercizio alberghiero e affini e per autorimesse;

l) rilascio di autorizzazioni per trasporti di salme da comune a comune e adozione di ogni altro provvedimento in materia di polizia mortuaria, ad eccezzione di quelli attinenti il servizio necroscopico.

La relativa attività istruttoria, tecnica e amministrativa è espletata dal competente settore dell'Unita sanitaria locale, che ne dà tempestiva comunicazione al comitato di gestione.

Tutti i provvedimenti, per i quali non sia prevista la specifica competenza del sindaco, sono adottati dal comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale.

Art. 5.

Regolamento di igiene

Il comitato di gestione di ciascuna unità sanitaria locale, sentito il parere del consiglio tecnico regionale per la sanità e con le modalità di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65, predispone il regolamento locale tipo di igiene, da inviare ai singoli comuni per l'approvazione.

Capo II

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTRUTTORIE, ISPETTIVE, DI VIGILANZA E DI CONTROLLO DA PARTE DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI

Art. 6.

Strutture

L'esercizio delle funzioni istruttorie, ispettive, di vigilanza e di controllo in materia di igiene e sanità pubblica, di competenza delle unità sanitarie locali, è assicurato attraverso i distretti sanitari di base, i servizi dell'area integrativa, nonché i servizi dell'ufficio di direzione preposti allo svolgimento delle funzioni di cui al primo comma dell'art. 38 della legge regionale n. 65/1979, inerenti l'igiene e la sanità pubblica e con il sussidio dei servizi e presidi multizonali di prevenzione.

Al fine di assicurare la gestione coordinata di attività strettamente correlate, quali quelle inerenti l'igiene e la sanità pubblica e la prevenzione e la tutela della salute nei luoghi di lavoro, i relativi servizi dell'ufficio di direzione, di cui al precedente comma e all'art. 12 della legge regionale 17 maggio 1980, n. 43, sono compresi in un unico settore, che verrà in seguito indicato con la denominazione di « Settore per la tutela della salute nell'ambiente di vita e di lavoro ».

Art. 7.

Attribuzioni del responsabile di settore

Il responsabile del settore sovraintende alle attività intese ad assicurare l'esercizio delle funzioni inerenti la tutela della salute nell'ambiente di vita e di lavoro di competenza dell'Unità sanitaria locale; disciplina, d'intesa con i responsabili di servizio, l'impiego del personale, secondo le direttive generali e le disposizioni particolari impartite dal comitato di gestione, nonché dal sindaco nei casi previsti dall'art. 4.

Nell'ambito dell'esercizio delle sue funzioni, compete al responsabile del settore l'obbligo di proporre al comitato di gestione l'adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare la tutela della salute nell'ambiente di vita e di lavoro.

Il responsabile del settore è inoltre tenuto a richiedere al presidente della giunta regionale o al sindaco l'emanazione dei provvedimenti contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica, previsti agli articoli 3 e 4 della presente legge e a darne tempestiva comunicazione al comitato di gestione. In caso di necessità e di urgenza, in attesa dell'intervento dell'autorità sanitaria competente, cura che siano messi in atto interventi provvisori di tipo tecnico-professionale.

Art. 8.

Conferimento di particolari incarichi al personale

Su proposta del personale di settore il comitato di gestione nei limiti previsti dall'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, può incaricare il personale addetto ai servizi di igiene ambientale di espletare determinate mansioni, per l'esercizio delle quali sia in possesso della necessaria qualificazione professionale.

Per le attività di vigilanza e di controllo il settore si avvale dei collaboratori e dei coordinatori di vigilanza di cui alla tabella *M*, ruolo sanitario, dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ai quali, nei modi previsti dalla vigente legislazione, sia stata conferita la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria.

In caso di necessità, e qualora non sia disponibile personale dell'unità sanitaria locale appositamente incaricato, il responsabile del settore per la tutela della salute nell'ambiente di vita e di lavoro potrà richiedere alle autorità competenti di avvalersi di personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, con qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria.

Al fine di assicurare permanentemente la tutela dell'igiene ambientale, il comitato di gestione, laddove si renda opportuno, disporrà che siano assicurati, al di fuori dell'orario di lavoro, turni di reperibilità del personale assegnato al settore.

Art. 9.

Utilizzazione di personale assegnato al settore per la tutela della salute nell'ambiente di vita e di lavoro

Il settore per la tutela della salute nell'ambiente di vita e di lavoro, a norma dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, può avvalersi del personale sanitario convenzionato, nell'ambito delle normative fissate dalle singole convenzioni, nonché di personale dipendente dall'unità sanitaria locale non assegnato al settore.

L'impiego del personale sanitario di cui al comma precedente è concordato nell'ambito del coordinamento dell'attività dei vari settori, che fa carico all'ufficio di direzione.

Il settore per la tutela della salute nell'ambiente di vita e di lavoro, per speciali funzioni ispettive e di controllo inerenti l'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro, si avvale altresì di personale con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

Capo III

MEDICINA LEGALE

Art. 10.

Funzioni medico-legali già esercitate dal medico provinciale e dall'ufficiale sanitario

Le funzioni medico-legali già attribuite al medico provinciale e all'ufficiale sanitario sono assunte dalle unità sanitarie locali territorialmente competenti, che le esercitano attraverso propri funzionari medici a tempo pieno, all'uopo incaricati.

Le attività medico-legali di seconda istanza o comunque referentisi ad un ambito territoriale comprendente più unità sanitarie locali, già di competenza del medico provinciale, sono esercitate da un funzionario medico dei ruoli regionali, o del ruolo unico regionale del servizio sanitario nazionale, di livello apicale, con rapporto di lavoro a tempo pieno, designato dalla giunta regionale.

Art. 11.

Funzionamento dei collegi medico-legali di cui alle leggi numeri 482/1970, 381/1970, 382/1970, 118/1971

La competenza a costituire le commissioni sanitarie di prima istanza per gli invalidi civili, per i ciechi civili, per i sordomuti e per altre categorie similari nonché il collegio medico e per altre categorie similari nonché il collegio medico di cui all'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è attribuita al comitato di gestione dell'unità sanitaria locale in cui hanno attualmente sede. Ove si ravvisi la necessità e sussista la possibilità di costituire analoghe commissioni in altre unità sanitarie locali, vi provvederanno del pari i singoli comitati di gestione.

Le commissioni sanitarie regionali di seconda istanza per gli invalidi civili, per i ciechi civili e per i sordomuti sono nominate dalla giunta regionale.

I medici chiamati a far parte delle commissioni di cui ai commi precedenti già designati dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458, dall'unione italiana ciechi e dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti sono nominati dal comitato di gestione delle singole unità sanitarie locali o dalla giunta regionale, a seconda della competenza, su terna indicata dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative. I medici già designati dal capo dell'ispettorato del lavoro e dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica sono del pari scelti e nominati dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale, ovvero dalla giunta regionale, a seconda della competenza, nel rispetto dei criteri già previsti dalle leggi istitutive.

Le funzioni di segretario delle commissioni di cui al presente articolo sono espletate da personale dipendente dall'unità sanitaria locale in cui le stesse hanno sede, iscritto nei ruoli del servizio sanitario regionale con la qualifica di collaboratore amministrativo o assistente amministrativo.

Le unità sanitarie locali, in cui hanno sede le commissioni di cui al presente articolo, forniscono i mezzi per il loro funzionamento e provvedono alle spese relative. Ai componenti dei collegi medici vengono attribuiti i compensi già fissati all'art. 4 della legge regionale 12 febbraio 1980, n. 8. Il consiglio regionale provvede ogni due anni all'aggiornamento di detti compensi. La misura dei compensi eccedenti quelli fissati dalla normativa statale è posta a carico di apposito capitolo del bilancio regionale.

Capo IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 12.

Funzioni tecnico-professionali già esercitate dal medico provinciale e dall'ufficiale sanitario

Le funzioni tecnico-professionali, istruttorie e di vigilanza già di pertinenza del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario sono esercitate dal settore per la tutela della salute nell'ambiente di vita e di lavoro dell'unità sanitaria locale territorialmente competente.

Il medico provinciale nella sua qualità di componente di commissioni e collegi operanti nell'ambito della pubblica amministrazione, ma non attribuiti al servizio sanitario regionale, aventi competenza sul territorio di più unità sanitarie locali, è sostituito da un funzionario medico di livello apicale, con rapporto di lavoro a tempo pieno, inquadrato nei ruoli regionali o nel ruolo unico regionale del servizio sanitario nazionale, designato dalla giunta regionale.

Art. 13.

Tasse di concessione e di ispezione; contributi

Le funzioni già esercitate dal medico provinciale concernenti gli accertamenti e gli altri adempimenti relativi ai pagamenti delle tasse e dei contributi di cui alla legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 e successive modificazioni ed integrazioni sono svolte dalla Unità sanitaria locale territorialmente competente all'atto di emanazione dei provvedimenti di concessione, ed annualmente alle scadenze di legge.

Art. 14.

Proventi di contravvenzioni e di oblazioni

Le somme già attribuite al Ministero della sanità e/o alla Regione in forza del secondo comma dell'art. 24 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, sono introitate, per la devoluzione al Fondo sanitario, dall'unità sanitaria locale territorialmente competente all'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Art. 15.

Prestazioni nell'esclusivo interesse dei privati

La misura delle tariffe per le prestazioni nell'esclusivo interesse di privati, inerenti la medicina legale, l'igiene ambientale e la prevenzione, di cui agli articoli 42 e 88 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è determinata dalla giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.

Alle relative prestazioni professionali si applicano le normative vigenti per le prestazioni professionali rese dal personale del servizio sanitario nazionale.

Art. 16.
Vigilanza sull'esercizio delle professioni sanitarie

Le funzioni già di competenza del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario, inerenti la vigilanza sull'esercizio delle professioni sanitarie, e di tutte le altre attività professionali di carattere sanitario che non siano specificamente riservate alla competenza dello Stato, sono attribuite alle unità sanitarie locali, le quali vi provvedono nei modi e nelle forme previsti dai singoli regolamenti.

Art. 17.
Comunicazioni inerenti la tutela della salute pubblica

Tutti i soggetti che esercitano attività comunque di carattere sanitario trasmettono al responsabile del settore per la tutela della salute nell'ambiente di vita e di lavoro le denunzie, notifiche e comunicazioni in genere, che erano tenuti a trasmettere al medico provinciale e/o all'ufficiale sanitario.

Le unità sanitarie locali assumono l'onere per l'inoltro con affrancatura a carico del destinatario dei relativi modelli di segnalazione, per i quali non sia prevista la franchigia postale.

Il responsabile del settore per la tutela della salute nell'ambiente di vita e di lavoro dispone l'invio agli altri settori delle segnalazioni che, a norma dei regolamenti delle singole unità sanitarie locali, non siano di specifica competenza del proprio settore.

Il responsabile del settore per la tutela della salute nell'ambiente di vita e di lavoro trasmette al competente ufficio regionale le segnalazioni, comunicazioni e notizie, che l'ufficiale sanitario era tenuto a trasmettere al medico provinciale.

Art. 18.
Trasferimento del personale

Il personale in servizio alla data del 31 gennaio 1981 presso i servizi operativi medici dell'ufficio per i servizi sanitari e socio-assistenziali della giunta regionale è iscritto nel ruolo nominativo regionale del servizio sanitario nazionale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, salvo quanto previsto nei comuni seguenti.

Al fine di garantire l'espletamento delle funzioni attribuite alla Regione dalla presente legge, la giunta regionale stabilisce, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della stessa, l'aliquota di personale di cui al primo comma necessario per ciascun profilo professionale.

Il personale da confermarsi nel ruolo della Regione è individuato sulla base di domande di opzione da presentarsi entro trenta giorni dalla determinazione delle esigenze di cui al comma precedente.

Nel caso in cui il numero delle domande di opzione sia superiore alle esigenze della Regione. La giunta regionale accoglie le domande per ciascun profilo professionale, tenendo conto della anzianità maturata negli uffici sanitari dello Stato, nelle regioni e negli enti locali.

Nel caso in cui sia presentato un minor numero di domande di opzione rispetto alle predette esigenze, la giunta regionale individua d'ufficio il personale necessario, a partire da quello in possesso della minore anzianità maturata, fino alla concorrenza dei posti stessi.

Art. 19.
Trasferimento dei beni

Le attrezzature sanitarie di cui si avvalgono i servizi operativi medici dell'ufficio per i servizi sanitari e socio-assistenziali della giunta regionale sono trasferite ai comuni in cui detti servizi operativi hanno sede, con vincolo di destinazione all'unità sanitaria locale di cui fanno parte.

Gli atti di archivio dei medesimi servizi operativi, di cui le unità sanitarie locali necessitano per la corretta attuazione dei propri compiti istituzionali, sono trasferiti alle stesse entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Le unità sanitarie locali sono tenute a fornire alla Regione copia conforme degli atti trasferiti, nei casi in cui la Regione stessa ne faccia specifica richiesta per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Ai beni mobili e immobili e alle attrezzature degli uffici sanitari comunali e consortili si applicano le disposizioni di cui all'art. 46 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65.

Art. 20.
Modifica e soppressione di organi

Le funzioni di pertinenza della commissione provinciale per i cimiteri, di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, sono esercitate in ciascuna unità sanitaria locale dalla commissione comprensoriale per i cimiteri, nominata dal comitato di gestione e composta:

dal responsabile del settore per la tutela della salute nell'ambiente di vita e di lavoro, con funzioni di presidente;

da un ingegnere, preferibilmente nel servizio presso un ufficio tecnico comunale;

da un esperto in geologia.

La commissione è integrata dal sindaco del comune nel cui territorio si trova il cimitero sul quale si pronuncia la commissione stessa, o da un suo delegato.

Sono soppresse la commissione di vigilanza sui brefotrofi prevista dall'art. 17 del regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798 e la commissione di vigilanza sui manicomi, prevista dall'art. 8 della legge 14 febbraio 1904, n. 36; le relative funzioni sono esercitate dai competenti settori dell'unità sanitaria locale.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano le denominazioni speciali del personale e delle unità organizzative, costituite in forza di precedenti disposizioni legislative per l'esercizio delle funzioni disciplinate dalla presente legge.

Art. 21.
Rinvio

I servizi ed i presidi multizonali di prevenzione saranno regolati da apposita legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 14 maggio 1982

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 6 aprile 1982 (atto n. 537) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 13 maggio 1982.

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1982, n. **25**.
Snellimento procedure di cui alla legge n. 64/74 in attuazione art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 19 *maggio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Denuncia dei lavori

La denuncia dei lavori di cui all'art. 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, è presentata prima dell'inizio degli stessi, alla provincia competente per territorio, delegata ai sensi della legge regionale 20 agosto 1981, n. 61, ed esonera l'interessato dalla preventiva autorizzazione di cui all'art. 18, comma primo, della stessa legge.

La denuncia deve essere redatta con le modalità prescritte dall'art. 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e deve contenere il nome ed il domicilio o sede del committente, del progettista, del direttore dei lavori e del costruttore.

Il progetto deve essere redatto nel rispetto della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e dei decreti ministeriali emanati ai sensi degli articoli 1 e 3 della medesima legge.

Il progettista deve attestare che il progetto è redatto in conformità alla normativa vigente per le zone dichiarate sismiche, nonché la corrispondenza del medesimo a quello presentato in comune, ai fini della concessione edilizia.

La denuncia è valida anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, purché la relazione contenga quanto previsto dall'art. 4, lettera *b*) della medesima legge.

Il competente ufficio della provincia rilascia ricevuta della presentazione della denuncia e dei relativi allegati, unitamente a copia del progetto e della relazione, con specifica attestazione dell'avvenuto deposito.

Art. 2.

Responsabilità

Il progettista, il direttore dei lavori, il costruttore ed il collaudatore sono responsabili, ciascuno per le proprie competenze, dell'osservanza delle norme antisismiche.

Il direttore dei lavori ed il costruttore devono realizzare l'opera in conformità al progetto depositato ed ogni modificazione che si debba introdurre deve essere oggetto di variante progettuale presentata nel rispetto dell'art. 1 della presente legge.

Art. 3.

Controllo

La provincia, per il rispetto della normativa antisismica, esercita la vigilanza ed il controllo ispettivo sulle costruzioni ed i relativi progetti.

Il controllo è effettuato con metodo a campione secondo i criteri e le modalità stabiliti della giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente. I risultati del controllo saranno resi noti mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione dell'Umbria.

Art. 4.

Utilizzazione di edifici e manufatti

Il rilascio della licenza d'uso e di abitabilità da parte dell'ente competente è condizionato alla produzione di dichiarazione del direttore dei lavori attestante che le opere sono state realizzate in conformità al progetto depositato presso la Provincia ed alla normativa antisismica.

Il rilascio della licenza d'uso e di abitabilità è altresì condizionato, quando prescritto, dalla produzione del certificato di collaudo di cui all'art. 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.

Il direttore dei lavori deve inoltre comunicare alla provincia competente l'avvenuta ultimazione delle parti strutturali dell'opera.

Art. 5.

Formazione degli strumenti urbanistici e loro varianti

Il parere di cui all'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, relativo alla formazione degli strumenti urbanistici generali e delle loro varianti, è reso dalla commissione regionale tecnico-amministrativa di cui alla legge regionale 9 maggio 1977, n. 20, insieme a quello previsto dall'art. 8 della stessa legge regionale.

In sede di formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, i soggetti proponenti devono predisporre studi geologici dei terreni oggetto delle previsioni urbanistiche nel rispetto del decreto ministeriale 21 gennaio 1981.

In sede di formazione degli strumenti attuativi si deve altresì procedere all'accertamento di fattibilità da attuarsi mediante indagine geologica e geotecnica per valutare la stabilità di insieme della zona, individuando anche i limiti imposti al progetto dalle caratteristiche del sottosuolo.

La giunta regionale nell'esercizio dei poteri di indirizzo e coordinamento, stabilisce il tipo e l'ampiezza degli studi e delle indagini di carattere geologico e geotecnico da effettuare sia per la formazione degli strumenti urbanistici generali che per quelli attuativi.

Il controllo, ai sensi della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulle deliberazioni comunali di adozione o di approvazione degli strumenti attuativi, nonché di approvazione di progetti che costituiscono variante ai sensi dei commi quarto e quinto dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e di adozione di variante relativa alla viabilità secondaria, interna e di penetrazione di cui all'ultimo paragrafo dell'art. 2 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 37, tiene luogo del parere preventivo di cui all'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

Art. 6.

Adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti

Le varianti al piano regolatore generale ed agli strumenti urbanistici attuativi, dirette esclusivamente al loro adeguamento alla normativa antisismica di cui ai punti 2 e 3 del decreto ministeriale 3 marzo 1975, sono adottate con la procedura di cui all'art. 4 — secondo comma — della legge regionale 2 maggio 1980, n. 37 e sono approvate dallo stesso organo che le ha adottate. La delibera di approvazione ha efficacia dal momento in cui abbia riportato il visto di cui all'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Resta salvo quanto previsto per l'approvazione del piano di lottizzazione di cui all'art. 3 della medesima legge regionale 2 maggio 1980, n. 37.

Le varianti al programma di fabbricazione, dirette esclusivamente all'adeguamento alla normativa antisismica di cui ai punti 2 e 3 del decreto misteriale 3 marzo 1975, sono approvate dal comune e la delibera di approvazione ha efficacia dal momento in cui abbia riportato il visto di cui all'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Per l'adeguamento degli strumenti generali ed attuativi, previsto dal presente articolo, non è richiesto il parere della commissione tecnico-amministrativa regionale o l'accertamento di fattibilità di cui al quarto comma del precedente articolo 5.

Le procedure di cui ai precedenti commi sono applicabili per il periodo di due anni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Copia dello strumento urbanistico generale adeguato deve essere trasmesso alla Regione.

Art. 7.

Norme finali e transitorie

Le domande di autorizzazione di cui all'art. 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e sulle quali non sia intervenuto provvedimento, si intendono rinunciate. In tali casi la domanda ha valore della denuncia di cui all'art. 1 — commi primo e quinto — della presente legge, qualora l'interessato adegui la documentazione in conformità a quanto previsto dallo stesso articolo.

La presente legge si applica anche alle ipotesi di cui all'articolo 38 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34 e in tal caso i progetti debbono essere altresì conformi alle direttive tecniche emanate dal consiglio regionale in forza del citato art. 38. L'accertamento della rispondenza dei progetti alle norme antisismiche nonché alle direttive tecniche è effettuato dalla provincia competente per territorio, ai sensi e nelle forme dell'articolo 3 della presente legge.

Art. 8.

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, 2 febbraio 1974, n. 64 e alla legge regionale 20 agosto 1981, n. 61.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 14 maggio 1982

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 15 marzo 1982 (atto n. 520) e in data 29 aprile 1982 (atto n. 546) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 14 maggio 1982.

(2907)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100821820)